

**UBI Banca Scpa**

**ASSEMBLEA DEI SOCI 2013  
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI  
SORVEGLIANZA**

**Composizione quali-quantitativa  
del Consiglio**

## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Il modello di <i>governance</i> .....	3
3. Il Consiglio di Sorveglianza.....	3
4. La Disciplina di Vigilanza .....	4
5. Il Processo di autovalutazione degli Organi Sociali .....	5
5.1 Il Consiglio di Sorveglianza.....	5
5.2 Il Consiglio di Gestione .....	6
5.2.1 Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Gestione .....	6
6. L'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2013 – elezione del Consiglio di Sorveglianza.....	7
6.1 – Premessa.....	7
6.2 – L'attività svolta.....	7
6.3 – Le conclusioni .....	7
7. La composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza .....	8
a) requisiti professionali: competenze ed esperienze.....	8
b) requisiti di onorabilità .....	9
c) requisiti di indipendenza .....	9
d) quote di genere .....	9
e) incompatibilità.....	9

## 1. Premessa

Alla data dell'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2013, convocata ai sensi del secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod.civ., giunge a scadenza il Consiglio di Sorveglianza (di seguito anche, il "Consiglio"); l'Assemblea sarà pertanto chiamata, in applicazione dell'art. 22 dello Statuto, a nominare il Consiglio di Sorveglianza e ad eleggerne il Presidente ed il Vice Presidente Vicario. All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di legge e di statuto. In questa prospettiva il Consiglio di Sorveglianza, con il coinvolgimento del Comitato Nomine, ha predisposto il presente documento per rappresentare ai Soci i risultati delle analisi condotte in merito al profilo teorico della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità che devono essere tenute in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri di Sorveglianza.

## 2. Il modello di governance

UBI Banca è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni. UBI Banca ha adottato sin dalla sua nascita il sistema di amministrazione e controllo dualistico, la cui principale peculiarità consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 46 Statuto Sociale);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 37 Statuto).

## 3. Il Consiglio di Sorveglianza

Lo Statuto di UBI Banca stabilisce che il Consiglio di Sorveglianza sia composto da 23 Consiglieri nominati dall'Assemblea tra i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

Nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito, in conformità di quanto indicato dalla Banca d'Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie.

Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa e sono composti da almeno tre membri: Comitato Nomine (6 membri); Comitato per la Remunerazione (5 membri); Comitato per il Controllo Interno (5 membri); Comitato per il Bilancio (4 membri); Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (3 membri).

#### **4. La Disciplina di Vigilanza**

Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da parte dell'Assemblea, il Consiglio, organo titolare della funzione di supervisione strategica, è tenuto – in base alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 (di seguito anche, le "Disposizioni applicative") in "*Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo delle banche*" del marzo 2008 – ad identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti, comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza dei candidati da nominare.

A tale riguardo le Disposizioni applicative prevedono che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le sopra richiamate Disposizioni applicative richiedono che l'attenzione riguardi tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale

che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

L'obiettivo delle Disposizioni applicative è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine; consiglio; assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Gli organi di Supervisione e Gestione delle banche devono, pertanto, innanzitutto individuare il profilo teorico dei candidati alla nomina, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere nell'ambito dei predetti organi (e nei comitati eventualmente istituiti al loro interno), presente anche la dimensione e la complessità delle società e dei gruppi di appartenenza.

Se la nomina deve essere effettuata dall'assemblea, i risultati delle analisi devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. A tale scopo è opportuno che la proposta di candidati avanzata dai Soci o dal Consiglio sia corredata da un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per i Soci di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi svolta da quest'ultimo ed esprimendo conseguentemente candidature con profili diversi.

## **5. Il Processo di autovalutazione degli Organi Sociali**

### **5.1 Il Consiglio di Sorveglianza**

Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha effettuato nel corso degli anni 2011 e 2012 l'Autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno, attraverso un'analisi condotta in sede consiliare, dopo aver richiesto a ciascun consigliere la compilazione di un apposito questionario di autovalutazione.

Sono state esaminate la dimensione e la composizione del Consiglio e dei Comitati, le competenze professionali dei Consiglieri in rapporto alle dimensioni del Gruppo e alle connesse attività esercitate.

Più in particolare l'autovalutazione è stata condotta con riferimento ai seguenti parametri: qualità e completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all'interno del Consiglio e dei Comitati interni; adeguatezza del numero di Consiglieri; livello di efficacia di ciascuno dei 5 Comitati interni; qualità delle riunioni del Consiglio e dei Comitati interni; qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati conseguiti; *benchmarking* rispetto a eventuali Consigli di altre Società/Gruppi dei quali ogni singolo Consigliere ricopre cariche.

In esito agli approfondimenti condotti e alle valutazioni effettuate, il Consiglio di Sorveglianza ha confermato l'adeguatezza della propria dimensione, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione alle sedute ed alla discussione, consenta al Consiglio di Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al proprio interno, di svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ad essi affidate.

In occasione dell'Assemblea dei Soci del 2012, ai fini della sostituzione da parte dell'Assemblea di due Consiglieri di Sorveglianza dimissionari a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, in ossequio a quanto previsto dalla disciplina di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, con la collaborazione del Comitato Nomine, ha identificato i profili teorici dei candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza, anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione.

I risultati di tale analisi sono contenuti nel documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Scpa", pubblicato sul sito della Banca in occasione dell'Assemblea dei Soci 2012.

## **5.2 Il Consiglio di Gestione**

Analogo processo di Autovalutazione è stato condotto dal Consiglio di Gestione, in esito al quale il Consiglio ha confermato all'unanimità l'adeguatezza della propria composizione, dimensione e funzionamento, ritenendo che il complessivo svolgimento dei lavori consiliari in termini di organizzazione, approfondimento degli argomenti, partecipazione dei Consiglieri alle sedute ed alla discussione siano presidi idonei a garantire una sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo.

### **5.2.1 Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Gestione**

Con riferimento alle specifiche previsioni di cui al citato Provvedimento del Governatore di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, il Consiglio di Gestione ha svolto l'analisi preventiva di competenza in ordine alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale. In questa sede, il Consiglio di Gestione: (i) ha confermato l'adeguatezza del Consiglio nella sua composizione per dimensione; i Consiglieri ritengono altresì che l'eventuale riduzione del numero dei componenti il Consiglio in coerenza con i limiti statutari, in un'ottica di allineamento alle tendenze di sistema e *best practice* richiamate dall'Autorità di Vigilanza, consentirebbe di mantenere comunque adeguata la funzionalità del Consiglio; (ii) ha ritenuto, condividendo le indicazioni del Comitato Nomine, che il Consiglio debba esprimere varietà e completezza di ruoli professionali e che i compiti e le responsabilità inerenti alla carica richiedono di essere in possesso, in aggiunta ai requisiti di professionalità prescritti dalla normativa, anche di adeguata esperienza e conoscenza, maturata in ambito nazionale o internazionale, della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, dei sistemi di *corporate governance*, di organizzazione, gestione aziendale e di controllo della gestione e dei rischi. Prerequisito imprescindibile è che ciascun Consigliere garantisca la disponibilità di tempo necessaria ad adempiere il ruolo di Consigliere con la dovuta dedizione; (iii) ha rimarcato che, almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

## 6. L'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2013 – elezione del Consiglio di Sorveglianza.

### 6.1 – Premessa

In vista del rinnovo degli Organi Sociali nell'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2013, al Consiglio di Sorveglianza è richiesto di definire ex ante gli adeguati profili di professionalità che devono essere tenuti in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri. Con la collaborazione del Comitato Nomine, il Consiglio è pertanto tenuto a identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e indipendenza, dei candidati ritenute opportune per lo svolgimento dei compiti che gli sono propri. In questa prospettiva il Comitato Nomine è chiamato a svolgere un ruolo attivo nell'analisi delle caratteristiche di professionalità che i candidati devono possedere.

### 6.2 – L'attività svolta

In tale prospettiva il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Nomine, ha integrato gli approfondimenti condotti in precedenza, mediante l'analisi delle principali evidenze risultanti dal confronto tra le caratteristiche della *corporate governance* di UBI Banca con quelle caratterizzanti le società europee comprese in un campione rappresentativo e comparabile, che sono considerate *best practice* in Europa nei modelli di *corporate governance*. In considerazione delle competenze specialistiche richieste da tale indagine, il Consiglio e il Comitato sono stati supportati dalla società Egon Zehnder International (di seguito anche, "EZI") – società leader per la consulenza su temi di *corporate governance* attraverso la *practice* globale di *Board Consulting* – che aveva già collaborato con il Consiglio e il Comitato Nomine in occasione del processo di Autovalutazione condotto negli anni 2011 e 2012, nell'ambito del quale EZI aveva sviluppato un modello di analisi di supporto all'identificazione del profilo quali-quantitativo ottimale per il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione.

### 6.3 – Le conclusioni

In esito a tale analisi, il Comitato e il Consiglio hanno ritenuto di dover confermare sostanzialmente le indicazioni già contenute nel citato documento "Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca Scpa", con particolare riguardo:

- al numero dei componenti il Consiglio previsto dallo Statuto, ritenuto congruo e idoneo a garantire un adeguato livello di rappresentatività presso la società quotata capogruppo delle diverse componenti della base sociale e delle esigenze dei diversi *stakeholders*, favorendo le condizioni per la semplificazione della *governance* del Gruppo, attraverso le iniziative in corso presso le società controllate, anche in ossequio alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- l'esigenza di una composizione qualitativa in cui le professionalità presenti nel Consiglio di Sorveglianza in materie giuridiche, economiche, finanziarie nonché nello svolgimento di attività imprenditoriali costituiscano un somma di competenze fra loro complementari nell'ottica di assicurare una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso nonché dei Comitati istituiti al suo interno.

Il Comitato Nomine ha quindi proposto all'esame del Consiglio di Sorveglianza un documento contenente le linee guida per il processo di nomina del Consiglio di Sorveglianza, in ordine alla composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso e alle caratteristiche di professionalità dei candidati.

## **7. La composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza**

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Sorveglianza – ferma restando l'attuale dimensione del Consiglio come determinata dallo Statuto – evidenzia la necessità che gli organi di vertice della Banca, in considerazione della complessità del contesto di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, esprimano nel loro complesso una gamma di competenze tra loro complementari in materia di *general management*, gestione e controllo dei rischi, legale e *corporate governance*, risorse umane, *marketing* e vendite, finanza, contabilità e bilancio, organizzazione e processi IT, revisione interna e *compliance*, maturate attraverso esperienze di alta amministrazione nel settore bancario, finanziario, industriale, terziario, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario. Ciascun Consigliere deve garantire la disponibilità di tempo necessaria ad adempiere il ruolo, nel rispetto del vigente Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.

Il Consiglio raccomanda quindi che le candidature alla nomina tengano in adeguata considerazione le professionalità e le competenze indicate, ritenute necessarie al fine di assicurare una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso.

A tale scopo si richiede che la proposta di candidati avanzata dai Soci sia corredata da un curriculum volto a identificare il profilo teorico per il quale ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per i Soci di presentare candidature con profili diversi, adeguatamente motivati.

### **a) requisiti professionali: competenze ed esperienze**

Oltre ai requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, al fine di assicurare adeguati livelli di competenza del Consiglio nel suo complesso, ha identificato le seguenti aree di conoscenza ed esperienza ritenute adeguate al ruolo di Consigliere di Sorveglianza, per cui raccomanda che i candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza di UBI siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza, auspicabilmente maturata anche a livello internazionale, in almeno una di dette aree:

- conoscenza della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita mediante esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionale, o di insegnamento universitario;
- conoscenza dei sistemi di *corporate governance* e dei processi aziendali, acquisita tramite esperienze pluriennali di attività legale o di controllo dei processi e della gestione, svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o acquisite nell'esercizio di attività professionali correlate;
- conoscenza dell'organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane, acquisita tramite attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;



- conoscenza delle regole di governo e organizzazione dell'ITC (Information and Communications Technology), acquisita tramite attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- conoscenza in materie contabili e fiscali, acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo presso aziende, ovvero svolgendo l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- conoscenza dei sistemi di controllo e di gestione e controllo dei rischi, acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo presso aziende, ovvero svolgendo l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;

### **b) requisiti di onorabilità**

Il Consiglio di Sorveglianza esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di Consigliere di Sorveglianza di UBI, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e non abbiano tenuto comportamenti che possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

### **c) requisiti di indipendenza**

Il Consiglio di Sorveglianza rammenta che i candidati alla nomina di Consigliere di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

### **d) quote di genere**

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'art. 148 TUF, introducendo la nuova disposizione del comma 1-bis, applicabile al Consiglio di Sorveglianza, che impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo di controllo, in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti. E' prevista, peraltro, una gradualità nell'applicazione della norma con la previsione che, al primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della Legge, la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto dei componenti.

La composizione delle liste deve tenere conto del criterio di riparto tra generi prescritto dalla vigente normativa e dallo Statuto.

Non è richiesto il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

### **e) incompatibilità**

il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che per i candidati sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, segnalando a tal fine in particolare le seguenti previsioni:

- l'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" prescrive il divieto ai "titolari di cariche

- negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”;
- l'art. 44 dello Statuto Sociale prescrive che non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.